



Milano, 12 luglio 2024

Al Presidente
del Consiglio regionale

SEDE

PDL 82

Anche a nome degli altri colleghi firmatari presento il progetto di legge:

“Valorizzazione e promozione dell’attività fisica adattata. Integrazioni alla legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna)”.

Cordiali saluti.

Jacopo Scandella

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jacopo Scandella". The signature is fluid and cursive, with a large initial 'J'.

Relazione

L'Attività Fisica Adattata (AFA) è stata introdotta con il Decreto legislativo 29 agosto 2023, n.120. Per Attività Fisica Adattata si intende lo svolgimento di attività motoria adattata alle specifiche esigenze della persona e di mantenimento delle condizioni di stabilità raggiunte in una persona affetta da sindromi croniche e/o disabilità.

Si tratta quindi di un'attività motoria finalizzata a valorizzare e a mantenere le capacità di soggetti fragili, come, per esempio, chi si trova in una situazione di disabilità. L'AFA nasce quindi dall'esigenza di permettere ad ogni persona, di qualsiasi età, di muoversi in maniera corretta con esercizi adattati al paziente, tenendo sempre conto della sua età, della sua condizione fisica e clinica e della sintomatologia soggettiva.

Attraverso la presente proposta di legge, Regione Lombardia riconosce e promuove l'attività fisica adattata quale strumento di realizzazione del diritto alla salute per la prevenzione in ambito sanitario e per la terapia e la riabilitazione delle persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica di un esercizio fisico strutturato e adattato sotto la supervisione di personale qualificato.

Art. 1

(Attività fisica adattata. Modifiche alla l.r. 26/2014)

1. Alla legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis

(Attività fisica adattata)

1. *La Regione valorizza e promuove la pratica e la diffusione dell'attività fisica adattata, così come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), con l'obiettivo di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita, nonché di favorire la socializzazione.*

2. *L'attività fisica adattata, nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. 36/2021, consta di programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, calibrati in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche. Tale attività si svolge in gruppo, sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, tra cui le palestre della salute di cui al d.lgs. 36/2021.*

3. *Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale:*

a) predisporre un censimento dell'offerta di attività fisica adattata sul territorio e mette a disposizione della cittadinanza i dati raccolti con indicazione dei luoghi in cui sono svolte le attività;

b) favorisce la promozione, presso le strutture sanitarie regionali, delle attività fisiche adattate;

c) opera affinché in ogni piano di zona siano presenti programmi di promozione dell'attività fisica adattata rivolti a diverse fasce di età, nonché siano disposti interventi finalizzati alla valorizzazione o creazione di contesti urbani favorevoli alla promozione di uno stile di vita sano;

d) promuove e coordina azioni di informazione ed educazione, volte alla diffusione delle conoscenze dei corretti stili di alimentazione e nutrizione, nonché dell'attività fisica, anche finalizzata a contrastare stili di vita sedentari.

b) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 16, è inserita la seguente:

“e bis) in che misura è aumentata la diffusione sul territorio e la pratica dell’attività fisica adattata, anche in relazione alle iniziative di promozione adottate;”;

c) dopo il comma 10 dell’articolo 19, è aggiunto il seguente:

“10 bis. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 4 bis, stimate in euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si provvede con incremento di euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2024 – 2026, della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” e corrispondente riduzione della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” “ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026. Per gli esercizi successivi al 2026 all’autorizzazione delle spese di cui al presente comma si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.”

		5 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA				6 (B) COPERTURA FINANZIARIA					
(1)	(2)	(3)	(4)	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025	IMPORTO 2026	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025	IMPORTO 2026
INTERVENTO	Riferimento PDL art... comma ...	SPESA ex art.22 l. n. 34/1978)	Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE- Ticab	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025	IMPORTO 2026	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025	IMPORTO 2026
Interventi derivanti dall'attuazione dell'Attività fisica adattata	art. 4 bis come inserito dal comma 1 lettera a) del presente progetto di legge	no	corrente	missione 06 "Politiche giovanili, Sport e tempo libero", programma 01 "Sport e tempo libero	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	20.03.205.10365 FONDO SPECIALE PER ONERI RELATIVI A SPESE CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00